



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



Ministero della Giustizia

Decreto Presidenziale

n. **6/2020**

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Il Presidente

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

TENUTO CONTO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia del COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020»;

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Autorità di Vigilanza - Ministero della Giustizia

Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel 06.8540174 - Fax 06.8555961 – www.conaf.it



Ministero della Giustizia

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

RAVVISATA la necessità di attuare delle misure di prevenzione;

CONSIDERATO che il lavoro agile, disciplinato dalla Legge n. 81 del 2017, consiste in una particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato la cui prestazione è eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro, potendosi applicare anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

VISTO che il DPCM del 4 marzo 2020 all'articolo 1 , lettera n) prevede che il lavoro agile possa essere applicato in costanza di stato di emergenza ad ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto della Legge n. 81/2017, anche in assenza di accordi individuali ivi previsti;

VISTA anche la circolare della Funzione Pubblica 1/2020 del 4 marzo 2020, in particolare l'art. 2 che dispone "Per effetto delle modifiche apportate al richiamato articolo 14 della legge n. 124 del 2015 dal recente decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", è superato il regime sperimentale dell'obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa con la conseguenza che la misura opera a regime";

RICHIAMATA la circolare CONAF del 06 marzo 2020 avente ad oggetto "DPCM Disposizioni per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

DECRETA

- Di applicare il **lavoro agile** in costanza di stato di emergenza e di limitare la presenza del personale in servizio presso le sedi del CONAF dalla data di sottoscrizione del presente decreto e fino al 3 aprile 2020 compreso, salvo diverse previsioni e comunque sino al cessare dello stato di emergenza.
- L'obbligo, per il personale che debba, per comprovate necessità di servizio, recarsi negli uffici del CONAF in via Po 22, di adottare le misure igienico-sanitarie disposte dall'allegato I del DPCM del 4 marzo 2020 e successive modifiche ed integrazioni.
- Di consentire al personale dell'Ente di utilizzare al di fuori dell'ufficio la strumentazione informatica, cartacea e telefonica in dotazione ed eventualmente di fare ricorso alla propria strumentazione informatica.
- Che l'organizzazione e la gestione dell'attività svolta in modalità *smart working* sia demandata al Coordinatore della segreteria e al Consigliere Segretario, che avranno cura di procedere all'individuazione delle unità lavorative interessate, all'assegnazione alle stesse dei compiti quotidiani e alla verifica, anch'essa quotidiana, del lavoro svolto.



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



Ministero della Giustizia

- Che durante il periodo emergenziale saranno da evitare quanto possibile riunioni e meeting con la presenza fisica del personale e/o di Consiglieri e/o di qualunque altro soggetto: le stesse dovranno svolgersi preferibilmente attraverso strumenti telefonici o telematici.
- Di evitare assembramenti del personale nelle aree comuni e utilizzare, ove necessario e secondo le prescrizioni di legge, dispositivi di protezione adeguati.
- Di **chiudere** gli uffici del CONAF al pubblico e limitare gli accessi allo stretto necessario per Consulenti e Collaboratori.
- Di **sospendere** le convocazioni delle riunioni di Consiglio, le commissioni e i gruppi di lavoro fino al 3 aprile 2020 salvo ulteriori provvedimenti derivanti dalle disposizioni dell'autorità sanitaria;
- Di sospendere le convocazioni per le Assemblee degli ordini territoriali e le Conferenze dei Presidenti di Federazione fino al 3 aprile, salvo ulteriori provvedimenti derivanti dalle disposizioni dell'autorità sanitaria;
- Di **sollecitare gli ordini territoriali e le federazioni ad attuare le disposizioni sopra richiamate e procedere alla sospensione** delle convocazioni per le Assemblee degli iscritti e le Assemblee di Federazione fino al 3 aprile, salvo ulteriori provvedimenti derivanti dalle disposizioni dell'autorità sanitaria.
- Di sospendere qualsiasi attività che implichi affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 a data successiva al 3 aprile, salvo ulteriori provvedimenti derivanti dalle disposizioni dell'autorità sanitaria.

Si trasmette il decreto agli uffici competenti per i successivi adempimenti relativi all'organizzazione del lavoro agile e all'eventuale turnazione del personale.

Il presente provvedimento, composto da tre pagine, è immediatamente esecutivo e viene pubblicato sul portale istituzionale dell'Ente.

Roma, 10 marzo 2020

Il Presidente

Sabrina Diamanti, Dottore Forestale

